

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E ASSOCIAZIONE MEDICI PER LA PACE NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE DI MIGLIORAMENTO DELLA PROFILASSI VACCINALE.

Note per la trasparenza: Con il presente atto si dispone la stipula di un accordo di collab.ne tra l'Aulss 9 Scaligera e l'Ass.ne "Medici per la Pace" ODV per lo svolgimento di attività, nell'ambito del piano di miglioramento profilassi vaccinale.

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

, Dott. Fabrizio Cestaro

Considerato che con D.D.R. n. 41 del 21/12/2016 venivano distribuite alle AULSS del Veneto le somme necessarie a coprire le spese determinate dall'emergenza migranti per le attività aggiuntive dei Dipartimenti di Prevenzione.

Preso atto che negli anni precedenti sono già stati stipulati accordi di collaborazione con l'Associazione "Medici per la Pace" ODV, da ultimo lo schema di accordo approvato con deliberazione del D.G. n. 944 del 19/11/2020;

Dato atto della disponibilità data da parte di Medici per la Pace ODV mediante nota prot. n. 64414 del 25/03/2022 all'assistenza sanitaria, nonché all'attività di prevenzione da svolgere sul territorio come supporto a persone in condizioni di grave marginalità.

Preso atto della nota prot. n. 50582 del 13/03/2023, con la quale il Direttore dell'U.O.C. SISP di questa Azienda dichiara che sussistono sufficienti motivi, data la particolare competenza in materia, per affidare, in via diretta, l'attività di prevenzione e di supporto alle vaccinazioni all'Associazione "Medici per la Pace" ODV, tramite apposito accordo di collaborazione;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla stipulazione di un nuovo accordo di collaborazione con l'Associazione "Medici per la Pace" ODV per garantire lo svolgimento di alcune attività nell'ambito del piano regionale di miglioramento della profilassi vaccinale e in ambito della prevenzione delle malattie a favore di gruppi di popolazione difficili da raggiungere;

Considerato che come da nota protocollata regionale n. 387808 del 22/09/2020 la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare Veterinaria precisava che i fondi dei finanziamenti assegnati con Decreto n. 41 del 21/12/2016 restano a disposizione delle AULSS per la realizzazione di attività aggiuntive a favore dei migranti.

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Fabrizio Cestaro

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'Associazione "Medici per la Pace" ODV per la realizzazione di alcune attività nell'ambito del piano regionale di miglioramento della profilassi vaccinale a favore di gruppi di popolazione difficili da raggiungere i cui contenuti, obiettivi e modalità di svolgimento sono descritti nell'accordo stesso;
2. di incaricare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, alla sottoscrizione dell'accordo di cui al precedente punto e di tutti gli atti inerenti e conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento, come disposto, da ultimo, con deliberazione n. 4 del 01/03/2021;
3. di incaricare il Direttore dell'U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, dott. ssa Varischi Giovanna, ad accertare con periodicità lo stato di attuazione delle attività oggetto dall'accordo di cui al punto 1);
4. di dare atto che il finanziamento per lo svolgimento delle attività indicate nell'allegato accordo ammonta a 7.000,00 € da imputare all'anno 2023, e trova copertura al codice progetto "027BEMERM17" con competenza a liquidare della Dott.ssa Varischi Giovanna;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio di questa Azienda, oltre a quello già finalizzato.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica**

Prot. n. 50582

Verona, 13/03/2023

Direttore Dipartimento di Prevenzione

Responsabile Direzione Amministrativa
Dipartimento di Prevenzione

Oggetto: Dichiarazione di esclusività riferita alla convenzione tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e Medici per la Pace ODV per supporto attività di prevenzione nei confronti della popolazione immigrata in condizioni di grave emarginazione.

PREMESSO CHE

con D.D.R. n. 41 del 21/12/2016 venivano distribuite alle AULSS del Veneto le somme necessarie a coprire le spese determinate dall'emergenza migranti per le attività aggiuntive dei Dipartimenti di Prevenzione.

Preso atto che negli anni precedenti sono già stati stipulati accordi di collaborazione con l'Associazione "Medici per la Pace" ODV, da ultimo lo schema di accordo approvato con deliberazione del D.G. n. 944 del 19/11/2020;

Dato atto della disponibilità data da parte di Medici per la Pace ODV mediante nota prot. n. 64414 del 25/03/2022 all'assistenza sanitaria, nonché all'attività di prevenzione da svolgere sul territorio come supporto a persone in condizioni di grave marginalità.

Ritenuto pertanto di dover procedere alla stipulazione di un nuovo accordo di collaborazione con l'Associazione "Medici per la Pace" ODV per garantire lo svolgimento di alcune attività nell'ambito del piano regionale di miglioramento della profilassi vaccinale e in ambito della prevenzione di malattie a favore di gruppi di popolazione difficili da raggiungere;

Considerato che come da nota protocollata regionale n. 387808 del 22/09/2020 la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare Veterinaria precisava che i fondi dei finanziamenti assegnati con Decreto n. 41 del 21/12/2016 restano a disposizione delle AULSS per la realizzazione di attività aggiuntive a favore dei migranti.

SI DICHIARA CHE



considerata anche la particolare competenza in materia nella Regione Veneto di Medici per la Pace ODV, sussistono sufficienti motivi per affidarle in esclusività le attività di supporto in ambito vaccinale e in generale in ambito della prevenzione delle malattie nei confronti delle popolazioni immigrate che sono in condizioni di grave emarginazione.

Il Direttore
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dr. ssa Giovanna Varischi

SISP
Direttore Dr.ssa Giovanna Varischi
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Giovanna Varischi

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO DI RECUPERO VACCINALE ED ALTRI INTERVENTI PRIORITARIA
FAVORE DI POPOLAZIONI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

TRA

Azienda ULSS 9 Scaligera, di seguito denominata "AULSS 9", con sede e domicilio fiscale in Verona, Via Valverde n. 42 - codice fiscale e partita IVA 02573090236 - nella persona del dott. Fabrizio Cestaro, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, giusta delega del Direttore Generale, conferita da ultimo con deliberazione n. 4 del 01/03/2021.

E

l'Associazione "Medici per la Pace" ODV, con sede legale in Verona, Via G. Cotta 4 - codice fiscale 93147060235, legalmente rappresentata dal Dott. Fabrizio Abrescia.

PREMESSO CHE

- che con l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome Rep. Atti n. 127/CSR del 06/08/2020 è stato approvato il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020 - 2025, recepito dalla Regione del Veneto con la D.G.R. n. 1866 del 29/12/2020, e ha dato avvio alla predisposizione del nuovo Piano Regionale Prevenzione (PRP).
- che il PNP prevede azioni trasversali, che contribuiscono "trasversalmente" al raggiungimento degli obiettivi di salute e di equità ed è articolato in sei Macro Obiettivi (MO).
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1858 del 29 dicembre 2021 è stato approvato il Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2020-2025, in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2020-2025.
- che in attuazione della programmazione nazionale, il Piano Nazionale Prevenzione (PRP) è stato costruito e pensato quale strumento per dare attuazione in maniera concreta ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) "Prevenzione collettiva e sanità pubblica", di cui al DPCM del 12/01/2017 e ss.mm.ii., contestualizzando nei Macro Obiettivi programmi e azioni, che insieme concorrono al raggiungimento degli obiettivi di salute.
- che nell'ambito del Macro Obiettivo MO6 - Malattie infettive prioritarie del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2020-2025, sono comprese le azioni da mettere in atto per "la prevenzione delle malattie trasmissibili nel paziente fragile con particolare riferimento a quelle prevenibili da vaccinazione" e a realizzare interventi mirati per rafforzare l'offerta vaccinale alle categorie "hard to reach".
- che con Deliberazione del Direttore Generale prot. n. 423 del 28/04/2022 è stato approvato il Piano della Prevenzione Aziendale (PPA) dell' Azienda ULSS 9 – Scaligera nel quale è demandato al Dipartimento di Prevenzione la realizzazione delle attività aziendali e il raggiungimento degli indicatori previsti dal Piano.
Nella scheda di attuazione locale del programma (PI14) relativo a "La prevenzione delle malattie trasmissibili nel paziente fragile con particolare riferimento a quelle prevenibili da vaccinazione " sono previsti interventi mirati di prevenzione comprese le vaccinazioni che coinvolgono anche ODV e associazioni di volontariato.

- che l'AULSS 9 intende realizzare, all'interno del piano regionale di miglioramento della profilassi vaccinale ed in conformità agli obiettivi del PRP interventi di prevenzione delle malattie trasmissibili nel paziente fragile con particolare riferimento a quelle prevenibili da vaccinazione" e interventi mirati per rafforzare l'offerta vaccinale alle categorie "*hard to reach*".
- che il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-19, approvato con Intesa della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 19.01.2017, (recepimento D.G.R. n. 325 del 22.03.2017), prevede, tra l'altro, azioni per i gruppi di popolazione difficilmente raggiungibili e con bassa copertura vaccinale (HtRGroups);
- che nella nota di raccomandazioni (settembre 2020) redatta dal Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (NITAG) per il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2020-2025 è inserito l'obiettivo strategico di "*Sostenere la lotta alle malattie infettive realizzando interventi vaccinali nei gruppi di popolazioni marginalizzati*".
- che con D.G.R. n. 1502 del 29/11/2022 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica "Aggiornamento e rimodulazione delle strategie di gestione della Pandemia Covid-19", che prevede il rafforzamento delle coperture vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2.
- che l'Aulss 9 ha stipulato una "Convenzione per la realizzazione di un progetto di recupero vaccinale ed altri interventi preventivi prioritari a favore di popolazioni difficili da raggiungere" con l'Associazione "Medici per la Pace" ODV, approvata con deliberazione del D.G. n. 944 del 19/11/2020;
- Che l'Aulss 9 intende continuare ad avvalersi della collaborazione dell'Associazione "Medici per la Pace" ODV per la realizzazione del programma succitato;
- che l'Associazione "Medici per la Pace" ODV si è dichiarata disponibile a tale collaborazione, al fine di una migliore integrazione tra Istituzioni Pubbliche e Privato Sociale nell'offerta di servizi a favore della popolazione ed in particolare ad integrare con personale volontario l'attività di sorveglianza sanitaria che l'Aulss 9 svolge a favore di immigrati e delle categorie "*hard to reach*";
- che l'Associazione "Medici per la Pace" ODV è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Veneto con il numero VR 0625.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue

Art. 1 Oggetto

Il presente accordo di collaborazione regola l'affidamento all'Associazione "Medici per la Pace" ODV – nell'ambito del piano regionale di miglioramento della profilassi vaccinale ed in conformità agli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) D. G. R. n. 1858 del 29 dicembre 2021, e del Piano aziendale di Prevenzione (PPA) Deliberazione D.G. n. 423 del 28/04/2022.

L'Associazione Medici per la Pace ODV, in virtù del presente accordo di collaborazione, si impegna a realizzare le azioni di seguito indicate in tutto il territorio dell'Ulss9-Scaligera:

1. Nell'ambito delle azioni per le popolazioni cosiddette "nomadi", le iniziative di seguito indicate:

a) mense,

b) contatto diretto con le famiglie per proseguire e promuovere un'attività di informazione sanitaria, particolarmente centrata sulla opportunità dell'utilizzo delle vaccinazioni oltre che sull'opportunità degli screening oncologici e di prevenzione della tubercolosi e terapia della tubercolosi latente;

c) verifica, ove realizzabile, della situazione vaccinale dei singoli soggetti nei confronti del programma di vaccinazioni raccomandate per sesso e fascia di età;

d) accordo con gli operatori dei Servizi vaccinali dell'Aulss 9 (con alcuni dei quali l'Associazione "Medici per la Pace" ODV ha già collaborato in passato);

e) accompagnamento dei soggetti che necessitano di vaccinazioni e di richiami presso gli ambulatori vaccinali dell'AULSS 9, se necessario;

f) sostegno nella fase post-vaccinale e programmazione individualizzata degli appuntamenti vaccinali successivi;

g) raccolta e aggiornamento dei dati statistici relativi allo stato vaccinale attuale, alla sua modifica a seguito dell'intervento e alle percentuali di compliance.

2. Nell'ambito delle azioni per le persone senza fissa dimora, hard to reach, migranti, profughi, nomadi, richiedenti asilo e altre categorie disagiate le iniziative di seguito indicate:

h) contatto con i destinatari, attraverso centri di aggregazione come i dormitori e le mense;

i) presentazione delle vaccinazioni raccomandate (anti-influenzale, anti-pneumococcica, anti-tetanica/difterica/pertosse, anti-polio, anti-Covid-19, anti-meningococcica e altre vaccinazioni indicate in base all'età);

j) reperimento della eventuale documentazione sanitaria disponibile per ciascun soggetto

interessato;

- k) sostegno nelle modalità di offerta vaccinale;
- l) individuazione dei soggetti da sottoporre a screening tubercolare;
- m) effettuazione di screening radiologico per la diagnosi della TBC;
- n) sostegno all'eventuale somministrazione di profilassi (terapia DOT);
- o) raccolta di dati statistici;
- p) individuazione con le strutture di accesso dei soggetti hard to reach (mense, dormitori);
- q) per i soggetti sottoposti a screening risultati positivi alla TBC trasmissione all'Azienda Ulss 9 Scaligera- sede distrettuale di appartenenza territoriale, gli esiti del referto per i provvedimenti di competenza;
- r) verifica applicabilità dell'attività di screening HCV in atto nella ULSS 9 Scaligera sulla popolazione oggetto della convenzione stessa.

La popolazione interessata al progetto di recupero vaccinale e altri interventi preventivi prioritari a favore di gruppi di popolazione difficili da raggiungere è valutabile in circa 100 persone (persone cosiddette nomadi e persone senza fissa dimora).

Dalle azioni sopra descritte si otterranno i seguenti risultati:

- a) raccolta di dati epidemiologici sulla condizione vaccinale della popolazione target;
- b) diffusione di informazioni sulla pratica vaccinale, sugli altri interventi preventivi prioritari, sull'accesso ai servizi sanitari;
- c) verifica dell'adesione al programma offerto da parte della popolazione target.

Sulla base delle precedenti esperienze messe in atto tra l'Aulss 9 e l'Associazione "Medici per la Pace" ODV è possibile prevedere che, a seguito dell'intervento proposto, una buona percentuale dei soggetti contattati accetti di regolarizzare la propria situazione vaccinale. Si avranno ricadute, in termini di prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccini, sia sulla salute delle singole persone interessate, sia, più in generale, sull'intera comunità cittadina, risultato particolarmente significativo in considerazione delle problematiche di diagnostica differenziale poste dall'attuale pandemia.

Nel valutare il raggiungimento dei risultati verranno utilizzati i seguenti indicatori:

- a) numero di soggetti contattati rispetto a quelli mappati;
- b) numero di soggetti che aderiscono all'offerta vaccinale rispetto ai soggetti contattati;
- c) numero di soggetti che aderiscono allo screening Tbc rispetto a quelli contattati.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione "Medici per la Pace" ODV si avvarrà di personale volontario o retribuito di sua esclusiva fiducia, il quale pertanto non instaurerà rapporti diretti di nessun genere con l'AULSS 9.

L'azienda Ulss 9 Scaligera si impegna a sua volta a fornire i vaccini necessari per la vaccinazione dei soggetti fragili, alle categorie hard to reach, ai migranti e altri soggetti che si trovano in condizioni di marginalità. Mette a disposizione inoltre il personale sanitario vaccinatore per la somministrazione dei vaccini in occasioni di campagne vaccinali o in

situazioni particolari.

L'Azienda Ulss 9 si impegna a predisporre, nel più breve tempo possibile, una procedura condivisa con Medici per la Pace sulle vaccinazioni e la prevenzione della tbc.

Art. 2 Durata

Il presente accordo di collaborazione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata annuale sino al 31.12.2023, salvo proroghe regionali, e nei limiti dei finanziamenti annualmente assegnati dalla Regione del Veneto.

Art. 3 Responsabili scientifici

L'AUIss 9 – Scaligera indica quale responsabile scientifico per ogni attività e questione inerente l'iniziativa di cui all'art. 1) la Dott.ssa Giovanna Varischi.

L'Associazione "Medici per la Pace" indica quale proprio referente il medico volontario Dott. Massimo Valsecchi.

Art. 4 Finanziamento e modalità di rendicontazione

Per la realizzazione dell'iniziativa di cui all'art. 1, l'AULSS 9- Scaligera corrisponderà all'Associazione "Medici per la Pace" ODV – una quota pari a 7.000,00 € del finanziamento assegnato dalla Regione Veneto all'Aulss 9 con Decreto n. 41 del 21/12/2016 in relazione alle spese determinate dall'emergenza migranti per le attività aggiuntive dei Dipartimenti di Prevenzione, nella seguente modalità:

- Euro 7.000,00 a conclusione della collaborazione oggetto del presente accordo di collaborazione, previa presentazione da parte dell'associazione "Medici per la Pace" di regolare richiesta di nota di debito entro il 31 dicembre 2023 e contestuale consegna di una report finale sulle attività svolte, descrizione attività svolte, n. utenti seguiti per tipologia di attività, tempi medi per utente e per tipologia di attività svolta.

Tale relazione dovrà essere approvata dal Direttore del SISP ai fini della successiva liquidazione della nota di debito.

Le attività di cui al presente accordo non costituiscono prestazioni di servizi, ma trasferimenti di denaro e pertanto esclusi dal campo IVA, così come previsto dall'art 2) D.P.R. n. 633/1972.

Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Associazione "Medici per la Pace" ODV dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge n. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità della persona delegata ad operare su detto conto corrente con apposita dichiarazione da rendere all'AULSS 9.

la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente accordo.

Art. 6 Regime dei risultati

Le relazioni e i risultati dell'iniziativa sopra citata potranno essere utilizzati da entrambe le Parti ai fini di pubblicistica e di pubblicazione di interesse culturale e scientifico, salvo che non vi ostino ragioni inerenti al regime di segreto o di tutela della proprietà intellettuale. L'accertamento di queste ragioni e il conseguente rilascio o diniego dell'autorizzazione alla pubblicazione andrà preso di comune accordo tra le Parti.

Art. 7 Risoluzione dell'accordo

In caso di valutazione negativa da parte dell'AULSS 9 delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, l'Associazione "Medici per la Pace" ODV provvederà alla restituzione delle somme corrisposte al netto delle spese sostenute.

L'accordo di collaborazione si intende risolto anche nel caso in cui l'Associazione "Medici per la Pace" ODV non provveda ad inviare le relazioni concordate e le formali richieste di contributo di cui all'art. 4, entro i termini previsti.

E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo di collaborazione per le motivazioni sopra citate, l'Associazione "Medici per la Pace" ODV ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte, al netto delle spese sostenute.

L'accordo di collaborazione si intende risolto anche in caso di mancato pagamento del finanziamento concordato da parte dell'AULSS 9.

Art. 8 Modalità di sottoscrizione, imposta di bollo e registrazione

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, conferma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata coem disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.

Il presente accordo:

È soggetto ad imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e assolta in modo virtuale da AULSS 9, ex art. 15 del DPR n. 642/1972 – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verona n. 65626/2001;

Sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della Parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 9 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Il Responsabile esterno trattamento dati personali è il Legale Rappresentante dell'Associazione "Medici per la Pace" ODV Dott. Fabrizio Abrescia, in conformità a quanto previsto nell'Allegato 1 al presente Accordo.

Art. 10 Controversie

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità del presente accordo o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Verona.

Il presente accordo di collaborazione si compone di 10 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Ulss 9 Scaligera
Direttore del
Dipartimento di Prevenzione
Dott. Fabrizio Cestaro

Associazione Medici per la Pace ODV
Legale Rappresentante
Dott. Fabrizio Abrescia

ATTO DI NOMINA

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda o Titolare**), nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*

PREMESSO CHE

in data _____ ha stipulato una CONVENZIONE con la Associazione "Medici per la Pace" ODV, con sede in Verona, via G.Cotta n. 4, P.IVA 93147060235, avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di recupero vaccinale ed altri interventi prioritari a favore di popolazioni difficili da raggiungere e di migranti, di cui al finanziamento regionale relativo agli "interventi di sostegno alle attività aggiuntive dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto in relazione all'emergenza migranti";

- per l'esecuzione della CONVENZIONE e per il compimento delle attività conseguenti, la ditta/società esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

NOMINA

L'Associazione "Medici per la Pace" ODV

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione della CONVENZIONE riportato in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto.

La Ditta/Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Fabrizio Cestaro

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

Sezione I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

ART.1 MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO


Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività.

- Per le popolazioni nomadi:

- a) mappatura delle famiglie attualmente presenti sul territorio;
- b) contatto diretto con le famiglie per proseguire e promuovere un'attività di informazione sanitaria, particolarmente centrata sulla opportunità dell'utilizzo delle vaccinazioni oltre che sull'opportunità degli screening oncologici femminili e di contrasto alla tubercolosi;
- c) verifica, ove realizzabile, della situazione vaccinale dei singoli soggetti nei confronti del programma di vaccinazioni consigliate per sesso e fascia di età;
- d) accordo con gli operatori dei Servizi vaccinali dell'AULSS 9 (con alcuni dei quali l'Associazione "Medici per la Pace" ODV ha già collaborato in passato);
- e) accompagnamento dei soggetti che necessitano di vaccinazioni e di richiami presso gli ambulatori vaccinali dell'AULSS 9;
- f) sostegno nella fase post-vaccinale e programmazione individualizzata degli appuntamenti vaccinali successivi;
- g) raccolta e aggiornamento dei dati statistici relativi allo stato vaccinale attuale, alla sua modifica a seguito dell'intervento e alle percentuali di compliance.

- Per le persone senza fissa dimora:

- h) contatto con i destinatari, attraverso centri di aggregazione come i dormitori e le mense;
- i) presentazione del programma vaccinale (antiinfluenzale, antipneumococcica, anti-tetanica/difterica/pertosse o altre vaccinazioni indicate a seconda dell'età);
- j) reperimento della eventuale documentazione sanitaria disponibile per ogni soggetto

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p>Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

interessato;

k) sostegno alle modalità di offerta vaccinale;

l) individuazione di soggetti da sottoporre a screening tubercolare;

m) effettuazione di screening radiologico;

n) sostegno all'eventuale somministrazione di chemio profilassi (terapia DOT);

o) raccolta di dati statistici.

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

ART.2 DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.


Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

ART.3 TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

x di natura personale immediatamente identificativi

x appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p>Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

- biometrici
 di salute
 genetici
 a maggior tutela dell'anonimato;
 altro _____

ART. 4 CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- Utenti e/o
 pazienti del SSN
 Legale rappresentante *pro tempore* e/o
 dipendenti e/o collaboratori dell'Azienda sanitaria.

Sezione II

ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

ART.5 OBBLIGHI GENERALI

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell'articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l'accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un'istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p>Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell'anno precedente, lo stato dell'arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

ART.6 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l'acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l'interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l'identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell'articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell'Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema";
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

ART. 7 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 7 giorni prima di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p style="text-align: center;">Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p style="text-align: center;">Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p style="text-align: center;">cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

b) Il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 7 giorni, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.


ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE

Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p>Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679), questi insista sul rispetto delle istruzioni.

ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

ART. 10– TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI


Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

 	<p>Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
--	---

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.
4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Dott. Fabrizio Abrescia

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

P. il Direttore
UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Dipartimento di Prevenzione

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

UOC Contabilità e bilancio